

## LAVORO E PREVIDENZA

### ***Le aliquote per l'anno 2020 alla Gestione Separata Inps***

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

**LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

Scopri le sedi in programmazione >

Nella recente [circolare 12/2020](#) l'Inps ha reso note le **aliquote contributive** da applicare per l'anno 2020 agli iscritti alla **Gestione Separata Inps**.

#### **Collaboratori e figure assimilate:**

- l'[articolo 2, comma 57, L. 92/2012](#) ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#) (quali, ad esempio, i **collaboratori coordinati e continuativi**, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, i **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26...) l'aliquota contributiva e di computo viene stabilita per **l'anno 2020 al 33%**;
- la **L. 81/2017** recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*" ha previsto che, a decorrere dal **1° luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita Iva**, è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**.

La [circolare Inps 12/2020](#) ha precisato poi che tali aliquote si aggiungono a quelle già attualmente in vigore, pari allo:

- **0,50%**, stabilita dall'[articolo 59, comma 16, L. 449/1997](#) (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- **0,22%**, disposta dall'**articolo 7 D.M. 12.07.2007**, in attuazione di quanto previsto dal

[comma 791, L. 296/2006.](#)

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2020 è stabilita al 24%.**

**Professionisti:**

- [l'articolo 1, comma 165, Legge di Stabilità 2017 \(L. 232/2016\)](#) ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%;**
- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie **l'aliquota per il 2020, è stabilita al 24%.**

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2020**, sono complessivamente fissate come segue:

**Liberi professionisti**

**Aliquota 2020**

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

**Collaboratori e figure assimilate**

**Aliquota 2020**

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito, che, per l'anno 2020, è stato fissato ad euro 103.055**, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad **euro 15.953**.

La [circolare 12/2020](#) dell'Inps ricorda infine che, come disposto dall'[articolo 51 Tuir](#), le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all'[articolo 50, comma 1, lett. c-bis, Tuir](#), i cui compensi sono assimilati a **redditi di lavoro dipendente**, è riferito a prestazioni effettuate entro il **31 dicembre 2019** e, pertanto, devono essere applicate le **aliquote contributive** previste per l'anno d'imposta **2019** (peraltro non variate rispetto a quelle in vigore per l'anno 2020).